

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 38

Adunanza 24 settembre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI LOMBRIASCO - VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1213 - 201051/2002

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano LUIGI RIVALTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION e SILVANA ACCOSSATO.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Lombriasco risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 84 - 24685 del 03/05/1993;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 17 del 18/07/2002, il progetto preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia per il pronunciamento di compatibilità;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Lombriasco:

- popolazione: 944 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 737 ettari in territorio di pianura, dei quali 474 appartenenti alla I^ Classe di capacità d'uso dei suoli e 204 alla II^ Classe;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Pinerolo, Sub-ambito "*Area Vigone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti

- all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
  - infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 147;
  - assetto idrogeologico del territorio:
    - è attraversato dal fiume Po e dal Torrente Maira, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
    - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 71 ettari del territorio sono classificate aree inondabili con tempo di ritorno 25 - 50 anni;
    - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Po, che interessano una superficie di circa 436 ettari (circa il 60% del territorio comunale), comprendendo tutte le zone urbanizzate;
  - tutela ambientale:
    - circa 163 ettari del territorio rientrano nel Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) del fiume Po;
    - Area Protetta Regionale Istituita "*Fascia Fluviale del Po*" e Biotopo Comunitario BC 10016 "*Confluenza Po - Maira*", che interessa una superficie comunale di circa 68 ettari; (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

rilevato che il Comune di Lombriasco, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche normative:

- all'art. 12 "Ristrutturazione Edilizia" siano riconosciute tre distinte tipologie di intervento:
  - interventi sui prospetti e sui tetti che prevedono sostituzioni anche consistenti di murature o coperture esistenti, purchè siano dettagliatamente individuate nel rilievo e riconosciute necessarie da una perizia asseverata;
  - modifiche alle quote degli orizzontamenti;
  - chiusura di porticati, logge e verande, recupero di ex fienili, ex granai, ex stalle, tettoie (anche se non incorporate nel fabbricato principale), con possibilità di formare nuovi vani abitabili, senza incremento del numero delle unità immobiliari, per una superficie massima inferiore a 200 mq ciascuna;
- estensione della categoria d'intervento "ristrutturazione edilizia di tipo B" ad alcune aree normative;
- rettifiche all'art. 19 "Definizione degli standard edilizi ed urbanistici", relativamente alla densità fondiaria, all'altezza ed alla distanza dei fabbricati;
- specificazioni riguardanti l'edificazione di bassi fabbricati rispetto ai confini di proprietà;
- modifiche all'art. 21, riguardante il Centro Storico (CS), relativamente al cambio di destinazione d'uso ed all'innalzamento della linea del colmo;
- modifiche al tipo di materiale con il quale possono essere realizzati i serramenti esterni;
- soppressione del divieto di realizzare nelle aree C (Aree di futuro impianto) bassi fabbricati interrati con estradosso superiore a m. 0,80 misurata dalla quota media del piano di campagna;
- introduzione nell'art. 27 (edificazione nelle aree agricole) della categoria di intervento della "ristrutturazione edilizia di tipo B";
- introduzione della "nota 10" a specificazione delle caratteristiche che deve avere il rilievo edilizio;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

consultato il Servizio Difesa del Suolo;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 11/09/2002;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- in linea generale si rileva che la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico costituito da stralci di elaborati grafici e normativi del P.R.G.C. in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998;
- con riferimento alla possibilità di recuperare come "*nuovi vani abitabili*" gli "*ex fienili, ex granai, ex stalle, tettoie*", anche se "*non incorporati nel fabbricato principale*", introdotta con il provvedimento in esame all'art. 12 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, si ricorda che il settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 ammette tali interventi solo su unità immobiliari "... site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria ...";
- si rileva che la Variante, pur prevedendo il recupero ad uso abitativo di immobili attualmente non adibiti a tale scopo, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica; si ricorda in proposito che le previsioni della Variante parziale devono comunque sempre essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999;
- con riferimento alla situazione di potenziale rischio idrologico su buona parte del territorio comunale si invita il Comune a procedere quanto prima alla redazione di una Variante strutturale al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I., attivando la procedura stabilita dalla Regione Piemonte con la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749 e con la successiva deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45 - 6656;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Lombriasco, adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 18/07/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. di dare atto che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. di trasmettere al Comune di Lombriasco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.  
f.to L. Rivalta